

COMMISSIONE

REGOLAMENTO N. 157 DELLA COMMISSIONE

relativo alla nuova fissazione dell'ammontare dei prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a 185 grammi e per le parti di volatili da cortile macellati

(Modifica dei regolamenti n. 77 e n. 136 della Commissione)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto in Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, primo periodo, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 10,

Visto il parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

Considerando che con il regolamento n. 77 della Commissione, relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a 185 grammi e per le parti di volatili da cortile, e con il regolamento n. 136 della Commissione, che fissa un prelievo speciale e un prezzo limite speciale per i dorsi e i colli di volatili da cortile, è stato fissato l'ammontare dei prelievi per detti prodotti fino al 31 dicembre 1962;

Considerando che tale disciplina ha dato buoni risultati e che pertanto è opportuno mantenerla anche per il futuro;

Considerando che la descrizione del tipo di preparazione delle galline e dei polli macellati di cui all'articolo 6 del regolamento n. 77 della Commissione è impreciso nel testo francese; che la dizione del testo tedesco e olandese può essere migliorata; che è quindi opportuno modificare detti testi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È abrogata la seconda parte del primo comma dell'articolo 9 del regolamento n. 77 della Commis-

sione relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a 185 grammi e per le parti di volatili da cortile macellati.

2. È abrogata la seconda parte del primo paragrafo dell'articolo 3 del regolamento n. 136 della Commissione che fissa un prelievo speciale e un prezzo limite speciale per i dorsi e colli dei volatili da cortile.

Articolo 2

1. La descrizione del tipo di preparazione delle galline e dei polli macellati di cui all'articolo 6 del regolamento n. 77 della Commissione è così modificata nel testo tedesco:

«— ein Kilogramm geschlachtete Hühner, gerupft und ausgenommen, ohne Kopf und ohne Ständer sowie ohne Herz, Leber und Muskelmagen».

2. La descrizione del tipo di preparazione delle galline e dei polli macellati di cui all'articolo 6 del regolamento n. 77 della Commissione è così modificata nel testo francese:

«— un kilogramme de poule ou de poulet abattu, plumé, vidé, sans la tête ni les pattes et sans cœur, le foie et le gésier».

3. La descrizione del tipo di preparazione delle galline e dei polli di cui all'articolo 6 del regolamento n. 77 della Commissione è così modificata nel testo olandese:

«— 1 kilogram geslachte kippen, geplukt en schoongemaakt, zonder kep en zonder poten en zonder hart, lever en spiermaag».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1962.

Contemporaneamente, l'articolo 2 del regolamento n. 136 della Commissione, che fissa un pre-

lievo speciale e un prezzo limite speciale per i dorsi e i colli di volatili da cortile, cessa di essere applicato dopo il 31 dicembre 1962.

In presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 158 DELLA COMMISSIONE

relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, primo periodo,

Visto il regolamento n. 46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, prorogato col regolamento n. 154 del Consiglio che proroga il regolamento nn. 42, 45, 46 e 116 del Consiglio, e in particolare l'articolo 1,

Visto il parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

Considerando che il periodo di applicazione del regolamento n. 79 della Commissione, che è stato modificato dai regolamenti nn. 112 e 148 della Commissione, è stato limitato al 31 dicembre 1962, in quanto il regolamento n. 46 del Consiglio, che è alla base di detto regolamento, doveva rimanere in vigore soltanto fino al 31 dicembre 1962;

Considerando che il regolamento n. 46 del Consiglio è stato, tuttavia, prorogato fino al 28 febbraio 1963;

Considerando che nella seduta del Comitato di gestione per il pollame e le uova del 6 dicembre 1962:

— il Belgio ed il Lussemburgo hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di rinunciare ad applicare in comune,

a decorrere dal 1° gennaio 1963, il regolamento n. 22 del Consiglio, per la parte di detto regolamento riguardante i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi,

— il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di applicare a decorrere dal 1° gennaio 1963, un dazio doganale del 6% anche agli scambi all'interno degli Stati del Benelux, per il calcolo dell'elemento fisso del prelievo per i volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 46 del Consiglio in collegamento col regolamento n. 154 del Consiglio, l'ammontare del prelievo intracomunitario per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi deve, in deroga all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 22 del Consiglio, essere fissato secondo le disposizioni che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 22 del Consiglio sono applicabili al pollame macellato;

Considerando che, al tempo stesso, l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 46 del Consiglio, in collegamento col regolamento n. 154 del Consiglio, hanno determinato la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, l'ammontare del prelievo intracomunitario si compone per ciascuno Stato membro di:

a) un elemento corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi